ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

L 181

39° anno

20 luglio 1996

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

* **Regolamento (CE) n. 1404/96 del Consiglio, del 15 luglio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1973/92 che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)** 1

Regolamento (CE) n. 1405/96 della Commissione, del 19 luglio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1362/96 relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare 6

* **Regolamento (CE) n. 1406/96 della Commissione, del 19 luglio 1996, che istituisce o aumenta, per il 1996, determinati limiti quantitativi comunitari per le reimportazioni nella Comunità europea di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese sottoposti ad operazioni di perfezionamento passivo in Cina** 7

* **Regolamento (CE) n. 1407/96 della Commissione, del 19 luglio 1996, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/1997, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pesche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta** 10

* **Regolamento (CE) n. 1408/96 della Commissione, del 19 luglio 1996, relativo alla vendita alle industrie della distillazione a un prezzo fissato in anticipo di fichi secchi non trasformati del raccolto 1995** 12

* **Regolamento (CE) n. 1409/96 della Commissione, del 19 luglio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93 recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità, per quanto riguarda i criteri di ammissibilità applicabili agli operatori della categoria C nonché alcune date relative alla gestione del regime dei contingenti tariffari** 13

* **Regolamento (CE) n. 1410/96 della Commissione, del 19 luglio 1996, recante abrogazione parziale del regolamento (CE) n. 3053/95 che modifica gli allegati I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX e XI del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi** 15

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Sommario *(segue)*

Regolamento (CE) n. 1411/96 della Commissione, del 19 luglio 1996, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritto d'importazione presentate nel mese di giugno 1996 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso 16

Regolamento (CE) n. 1412/96 della Commissione, del 19 luglio 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso 17

Regolamento (CE) n. 1413/96 della Commissione, del 19 luglio 1996, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali 20

Regolamento (CE) n. 1414/96 della Commissione, del 19 luglio 1996, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1110/96 per l'importazione di vitelli di peso non superiore a 80 chilogrammi 23

Regolamento (CE) n. 1415/96 della Commissione, del 19 luglio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 24

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

96/436/CE:

* **Decisione del Consiglio, del 15 luglio 1996, relativa alla nomina del presidente dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali** 26

Commissione

96/437/CE:

* **Decisione della Commissione, del 18 luglio 1996, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di pellicole video in PET originarie della Repubblica di Corea** 27

96/438/CE:

* **Decisione della Commissione, del 5 giugno 1996, relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 85 del trattato CE (IV/34.983 — FENEX)** 28

96/439/CE:

* **Decisione della Commissione, del 18 luglio 1996, concernente la partecipazione finanziaria della Comunità all'attuazione di alcune misure di lotta contro l'afta epizootica nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia** (1) 37

96/440/CE:

* **Decisione della Commissione, del 18 luglio 1996, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia** (1) 38

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

IT

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1404/96 DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 1973/92 che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

visto il parere del Comitato delle regioni [3],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato [4],

considerando che l'applicazione dello strumento finanziario per l'ambiente, LIFE, avviene per fasi; che la prima fase si conclude il 31 dicembre 1995;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1973/92 [5] stabilisce all'articolo 14, paragrafo 1, che la Commissione dovrebbe formulare proposte su eventuali modifiche da apportare in vista di miglioramenti per il proseguimento dell'azione oltre la prima fase;

considerando che, visto il contributo positivo dato da LIFE alla realizzazione degli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale, è opportuno attuare una seconda fase della durata di quattro anni che si conclude il 31 dicembre 1999;

considerando che l'esperienza maturata durante la prima fase di LIFE ha rivelato la necessità di concentrare gli sforzi specificando con maggiore chiarezza i settori d'azione che possono fruire del sostegno finanziario comunitario, di migliorare le procedure di gestione e di definire più chiaramente i criteri di selezione e di valutazione di tali azioni;

considerando che occorre aumentare l'efficacia e la trasparenza delle modalità di applicazione di LIFE e delle procedure di informazione del pubblico e dei potenziali beneficiari;

considerando che le azioni preparatorie dovrebbero riguardare la promozione di iniziative transnazionali congiunte, la cooperazione e il trasferimento delle conoscenze fra organismi governativi (locali, regionali o nazionali) e/o non governativi e/o operatori socioeconomici;

considerando che i protocolli aggiuntivi agli accordi europei tra la Comunità ed i suoi Stati membri, da una parte, ed alcuni paesi dell'Europa centrale ed orientale, dall'altra, prevedono la partecipazione di questi ultimi a programmi comunitari, tra l'altro nel settore dell'ambiente;

considerando che, poiché i suddetti paesi dell'Europa centrale ed orientale dovrebbero farsi carico dei costi connessi con la loro partecipazione, la Comunità, se del caso per casi specifici e secondo le norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee e ai pertinenti accordi d'associazione, può decidere uno stanziamento aggiuntivo ai contributi nazionali di tali paesi;

considerando che, per i paesi terzi rivieraschi del Mar Mediterraneo o del Mar Baltico, esclusi i paesi dell'Europa centrale ed orientale, che hanno firmato accordi di associazione con la Comunità europea, è necessario attuare attività di assistenza tecnica e azioni dimostrative;

considerando che, fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nel presente regolamento è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1973/92 è modificato come segue:

---

[1] GU n. C 184 del 18. 7. 1995, pag. 12.
[2] GU n. C 18 del 22. 2. 1996.
[3] GU n. C 100 del 2. 4. 1996.
[4] Parere del Parlamento europeo del 17 novembre 1995 (GU n. C 323 del 4. 12. 1995), posizione comune del Consiglio del 18 dicembre 1995 (GU n. C 134 del 6. 5. 1996, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 5 giugno 1996 (GU n. C 181 del 24. 6. 1996).
[5] GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 1.

1) Il testo degli articoli 1 e 2 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

È istituito uno strumento finanziario per l'ambiente, in appresso denominato "LIFE".

Obiettivo generale di LIFE è di contribuire allo sviluppo e se del caso, all'applicazione della legislazione e della politica comunitaria nel settore dell'ambiente.

Articolo 2

Le azioni che possono fruire del sostegno finanziario di LIFE sono:

1) per quanto riguarda la Comunità,

a) azioni per la conservazione della natura:

azioni definite all'articolo 1, lettera a) della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche (*), necessarie all'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (**), e della direttiva 92/43/CEE e, in particolare, della rete europea Natura 2000;

b) altre azioni per l'attuazione della politica e legislazione comunitarie a favore dell'ambiente:

i) azioni innovative e dimostrative intese a promuovere uno sviluppo sostenibile nelle attività industriali;

ii) azioni di dimostrazione, stimolo e assistenza tecnica per le comunità locali allo scopo di incoraggiare l'integrazione degli aspetti ambientali nel riassetto e nella pianificazione del territorio per la promozione di uno sviluppo sostenibile;

iii) azioni preparatorie volte a facilitare l'applicazione della politica e legislazione comunitarie a favore dell'ambiente, in particolare:

— protezione e gestione razionale delle zone costiere, dei corsi d'acqua aventi la propria foce in tali zone e, se del caso, delle loro zone umide nonché gestione duratura di tali zone e corsi d'acqua;

— riduzione dei rifiuti e in particolare di quelli tossici e pericolosi;

— protezione delle risorse idriche e gestione delle acque, compreso il trattamento delle acque reflue o contaminate;

— lotta contro l'inquinamento atmosferico, l'acidificazione, l'esaurimento dell'ozono troposferico;

2) per quanto riguarda i paesi terzi rivieraschi del Mar Mediterraneo e del Mar Baltico, diversi dai paesi dell'Europa centrale ed orientale che hanno firmato accordi di associazione con la Comunità europea;

a) assistenza tecnica alla realizzazione delle strutture amministrative necessarie in campo ambientale e alla definizione di politiche e programmi di azione in materia ambientale;

b) conservazione o ripristino, dal punto di vista della protezione della natura, di habitat importanti in cui si trovano specie minacciate di flora e fauna;

c) azioni dimostrative volte a promuovere uno sviluppo sostenibile;

3) le misure di accompagnamento necessarie alla verifica, alla valutazione o alla promozione di azioni intraprese nella prima fase e ai sensi dei punti 1 e 2 e diffusione di informazioni sull'esperienza e sui risultati ottenuti con le medesime.

(*) GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 7.
(**) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/24/CE (GU n. L 164 del 30. 6. 1994, pag. 9).»

2) L'articolo 3 è abrogato.

3) Il testo degli articoli 7 e 8 è sostituito dai seguenti:

«*Articolo 7*

1. L'applicazione di LIFE avviene per fasi. La seconda fase comincia il 1° gennaio 1996 e si conclude il 31 dicembre 1999.

L'importo finanziario di riferimento per l'attuazione della seconda fase per il periodo dal 1996 al 1999 è di 450 milioni di ECU.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

2. Per i successivi periodi di applicazione di LIFE l'importo finanziario di riferimento rientra nel quadro finanziario comunitario in vigore.

3. In base ad una relazione che la Commissione dovrà trasmettere anteriormente al 30 settembre 1997, il Consiglio esaminerà anteriormente al 31 dicembre 1997 l'importo di riferimento, in vista di una sua eventuale revisione secondo le procedure previste dal trattato, nel quadro delle prospettive finanziarie, tenendo conto delle domande ricevute.

Articolo 8

1. La percentuale delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori di attività di cui all'articolo 2 è fissata come segue:

a) 46 % per le azioni intraprese ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera a);

b) 46 % per le azioni intraprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b); il 12 %, al massimo, di queste risorse può essere assegnato alle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera b), punto iii);

c) 5 % per le azioni intraprese ai sensi dell'articolo 2, punto 2;

d) 3 % per le azioni intraprese ai sensi dell'articolo 2, punto 3.

2. La quota percentuale del sostegno finanziario della Comunità per le azioni di cui all'articolo 2, punto 1 e punto 2, lettere b) e c) è al massimo pari al 50 % dei costi approvati.

In via eccezionale, tale percentuale è pari:

— al massimo al 30 % del costo delle azioni suscettibili di generare entrate significative: in tal caso il contributo dei beneficiari è almeno pari al sostegno comunitario;

— al massimo al 75 % dei costi delle azioni riguardanti, nell'Unione europea, habitat naturali prioritari o specie prioritarie indicati dalla direttiva 92/43/CEE o le specie di uccelli menzionate nella direttiva 74/409/CEE che sono minacciate di estinzione.

3. La quota massima di sostegno finanziario comunitario per le azioni di assistenza tecnica di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a) e per le misure di accompagnamento previste dall'articolo 2, punto 3 è pari al 100 % dei costi di tali azioni.»

4) Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1. Gli Stati membri sottopongono alla Commissione le proposte di azioni da finanziare. Qualora le azioni riguardino più di uno Stato membro, la proposta è sottoposta dallo Stato membro in cui ha sede l'autorità o organismo responsabile del coordinamento.

Le domande sono sottoposte alla Commissione entro il 31 gennaio. La Commissione delibera sulle domande entro il 31 luglio.

2. La Commissione può tuttavia chiedere a persone giuridiche o fisiche con sede nella Comunità, tramite inviti a dichiarare il loro interesse pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* di presentare domande di contributo per azioni aventi un interesse particolare per la Comunità.

3. Le domande dei paesi terzi sono presentate alla Commissione dalle autorità nazionali interessate.

4. La Commissione sottopone agli Stati membri un riassunto dei principali elementi e del contenuto delle proposte ricevute nel contesto delle dichiarazioni di interesse e delle domande sottoposti da paesi terzi. Su richiesta, esse mette i documenti originari a disposizione degli Stati membri, per consultazione.

5. Le azioni di cui all'articolo 2, punto 1, lettera a) e le relative misure di accompagnamento sono soggette alla procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 92/43/CEE; le altre azioni LIFE, sono approvate secondo la procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento. La Commissione informa i comitati di cui all'articolo 21 della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 13 del presente regolamento dell'applicazione dei criteri e delle priorità definiti nell'articolo 9 bis.

Le azioni approvate comportano:

— per le azioni da intraprendere nella Comunità: una decisione quadro della Commissione rivolta agli Stati membri, relativa alle proposte approvate e singole decisioni rivolte ai beneficiari, relative a azioni specifiche;

— per le azioni da intraprendere nei paesi terzi: un contratto o una convenzione che stabilisca i diritti e i doveri delle parti, stipulati con i beneficiari incaricati dell'attuazione delle suddette azioni.

6. L'importo del sostegno finanziario, le modalità di finanziamento e di controllo, nonché le condizioni tecniche necessarie per l'attuazione dell'intervento sono determinati in funzione della natura e della forma dell'azione approvata a sono fissati nella decisione della Commissione o nel contratto o convenzione concluso con i beneficiari.»

5) Sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 9 bis

1. Le azioni proposte di cui all'articolo 2 sono conformi alle disposizioni del trattato e alla legislazione comunitaria e rispondono ai seguenti criteri:

a) Criteri generali per le azioni intraprese nella Comunità europea:

— presentare un interesse comunitario, recando un contributo significativo all'applicazione della politica e legislazione comunitarie a favore dell'ambiente;

— essere attuate da partecipanti tecnicamente e finanziariamente affidabili;

— essere attuabili in termini di tecnica, gestione (calendario, bilancio) e rapporto costi-benefici;

— contribuire eventualmente a un approccio plurinazionale quale ulteriore criterio nella misura in cui, rispetto a un approccio nazionale, possa condurre a migliori risultati sotto il profilo dell'attuabilità, della razionalità e dei costi;

b) criteri specifici per le azioni intraprese nella Comunità:

i) quanto alle azioni di conservazione della natura contemplate nell'articolo 2, punto 1, lettera a), esse riguardano:

— siti proposti da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE, o

— siti classificati ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE, o

— specie menzionate nella direttiva 92/43/CEE, allegati II e IV, o nella direttiva 79/409/CEE, allegato I;

ii) quanto alle azioni in campo industriale, esse, se del caso, rispondono a criteri appropriati tra cui i seguenti:

— offrire soluzioni per un problema che emerge molto spesso nella Comunità o desta preoccupazione in alcuni Stati membri;

— avere carattere innovativo dal punto di vista tecnico e rappresentare un progresso;

— avere carattere esemplare e rappresentare un progresso rispetto alla situazione attuale;

— essere in grado di stimolare una più ampia diffusione e applicazione delle pratiche o delle tecnologie favorevoli alla protezione dell'ambiente;

— mirare allo sviluppo e al trasferimento di conoscenze che possono essere utilizzate in situazioni identiche o simili;

— essere caratterizzate da un rapporto costi benefici potenzialmente soddisfacente da un punto di vista ambientale;

iii) quanto alle azioni a favore di autorità locali, esse rispondono a criteri appropriati tra cui i seguenti:

— offrire soluzioni per un problema che emerge molto spesso nella Comunità o desta grande preoccupazione in alcuni Stati membri;

— provare il carattere innovativo delle azioni prospettate tramite la metodologia applicata;

— avere carattere esemplare e rappresentare un progresso rispetto alla situazione attuale;

— promuovere la cooperazione nel settore dell'ambiente;

iv) quanto alle azioni preparatorie, esse dovrebbero predisporre azioni di carattere più strutturale.

c) Criteri per le azioni da realizzare in paesi terzi:

— presentare un interesse per la Comunità, in particolare per il suo contributo all'attuazione di orientamenti e accordi regionali e internazionali;

— contribuire all'attuazione di un approccio che favorisca uno sviluppo sostenibile a livello internazionale, nazionale o regionale;

— offrire soluzioni per problemi ambientali ampiamente diffusi nella regione e nel settore considerato;

— rafforzare la cooperazione a livello transfrontaliero, transnazionale o regionale;

— essere attuabili in termini di tecnica, gestione (calendario, bilancio) e validità economica;

— essere attuate da partecipanti tecnicamente e finanziariamente validi.

2. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera b), punti i) e ii), che non rispondono ai criteri pertinenti menzionati al paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii) non sono prese in considerazione per la concessione di un sostegno finanziario nel quadro di LIFE.

Articolo 9 ter

Nel quadro delle domande attinenti ad azioni contemplate nell'articolo 2, punto 1, lettera b), punti i), ii) e iii), non sono coperti i seguenti costi:

— costi occasionati da studi non aventi direttamente per oggetto l'obiettivo perseguito dalle azioni finanziate;

— costi relativi a investimenti in importanti lavori di infrastruttura o a investimenti di carattere strutturale non innovativo;

— costi relativi ad attività di ricerca e sviluppo tecnologico;

— costi relativi ad attività già affermte su scala industriale.»

6) All'articolo 10, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per assicurare il buon esito delle azioni svolte dai beneficiari di un contributo finanziario comunitario la Commissione adotta le misure necessarie per:

— verificare che le azioni finanziate dalla Comunità siano state attuate correttamente e in conformità delle disposizioni del presente regolamento;

— prevenire e reprimere le irregolarità;

— recuperare i fondi indebitamente percepiti a causa di abusi o negligenza.»

7) All'articolo 11, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione può ridurre, sospendere o ricuperare l'importo del contributo finanziario concesso per un'azione se costata irregolarità implicanti la mancata conformità alle disposizioni del presente regolamento o se risulta che, senza chiedere il consenso della Commissione, si siano apportate ad un'azione modifiche di rilievo contrastanti con la sua natura o le sue condizioni di attuazione.»

8) All'articolo 12, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione provvede a un'efficace verifica dell'attuazione delle azioni finanziate dalla Comunità, come pure della loro conformità con le disposizioni del presente regolamento. La verifica è effettuata sulla base di relazioni redatte secondo procedure convenute dalla Commissione e dal beneficiario e implica anche controlli a campione.»

9) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 13 bis

Lo strumento LIFE è aperto alla partecipazione dei paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO) associati, secondo le condizioni enunciate nei protocolli aggiuntivi agli accordi di associazione relativi alla partecipazione ai programmi comunitari (che sono o saranno) conclusi con tali paesi, sulla base di stanziamenti supplementari.»

10) Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Entro il 31 dicembre 1998 la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di applicazione del presente regolamento e sull'utilizzazione degli stanziamenti e formula proposte su eventuali modifiche da apportare in vista del proseguimento dell'azione oltre la seconda fase.

Il Consiglio, nel rispetto del trattato, decide dell'attuazione della terza fase a partire dal 1° gennaio 2000.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. SPRING

REGOLAMENTO (CE) N. 1405/96 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1362/96 relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1292/96 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CE) n. 1362/96 della Commissione [3] ha indetto una gara per la consegna di un aiuto alimentare di 1 215 t di latte in polvere; che occorre pertanto modificare alcune condizioni nell'allegato dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le note [6] e [9] dell'allegato del regolamento (CE) n. 1362/96 vengono sostituite dalle seguenti note:

«[6] L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:

— certificato sanitario;

— certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto è stato ottenuto da latte pastorizzato proveniente da animali sani ed è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti controllate da personale tecnico specializzato, e che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati, durante i 12 mesi precedenti la lavorazione, casi di afta epizootica o di altre malattie infettive/contagiose da notificare obbligatoriamente;

— lotti A, B: il certificato veterinario deve indicare la temperatura e la durata del trattamento a temperatura ultra elevata (UHT: 120 °C/60″ o 140 °C/25″), la temperatura e la durata nella torre di essiccamento per aspersione, nonché la data di scadenza per il consumo.

[9] Disposti in contenitori di 20 piedi. La franchigia di detenzione dei contenitori deve essere almeno di quindici giorni.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.
[3] GU n. L 175 del 13. 7. 1996, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 1406/96 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1996

che istituisce o aumenta, per il 1996, determinati limiti quantitativi comunitari per le reimportazioni nella Comunità europea di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese sottoposti ad operazioni di perfezionamento passivo in Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 941/96 [2] della Commissione, in particolare il combinato disposto dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 3 dell'allegato VII, e dell'articolo 17,

considerando che l'articolo 2 dell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 stabilisce le condizioni alle quali possono essere fissati limiti quantitativi per la reimportazione nella Comunità europea di alcuni prodotti tessili sottoposti ad operazioni di perfezionamento passivo in determinati paesi terzi;

considerando che l'articolo 2 dell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 prevede la possibilità di fissare limiti quantitativi per le reimportazioni di alcuni prodotti tessili soggetti ai limiti quantitativi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3030/93;

considerando che alcuni Stati membri hanno chiesto alla Commissione europea di istituire, per il 1996, limiti quantitativi per le reimportazioni nella Comunità europea di alcuni prodotti tessili (categorie 159 e 161) originari della Repubblica popolare cinese sottoposti ad operazioni di perfezionamento passivo in Cina; che le importazioni dirette di prodotti che rientrano nelle categorie 159 e 161 sono soggetti ai limiti quantitativi specificati dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3030/93;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 dell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93, in caso di necessità i limiti quantitativi di questo tipo già in vigore possono subire un adeguamento;

considerando che il limite quantitativo in vigore per la reimportazione nella Comunità europea dei prodotti tessili della categoria 13 originari della Repubblica popolare cinese sottoposti ad operazioni di perfezionamento passivo in Cina si è rivelato insufficiente per soddisfare le richieste di autorizzazione preventiva presentate dagli operatori comunitari; che le importazioni dirette di prodotti che rientrano nella categoria 13 sono soggetti ai limiti quantitativi specificati dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3030/93;

considerando che si è ritenuto opportuno fissare, per il 1996, i limiti quantitativi specificati nell'allegato I del presente regolamento, per quanto riguarda le reimportazioni nella Comunità europea di alcuni prodotti tessili (categorie 159 e 161) originari della Repubblica popolare cinese sottoposti ad operazioni di perfezionamento passivo in Cina;

considerando che si è ritenuto opportuno fissare, per il 1996, quantitativi supplementari rispetto al limite in vigore per quanto riguarda la reimportazione nella Comunità europea dei prodotti della categoria 13 originari della Repubblica popolare cinese sottoposti ad operazioni di perfezionamento passivo in Cina;

considerando che le disposizioni relative al regime di perfezionamento passivo economico contenute nella normativa comunitaria vanno applicate alla reimportazione di prodotti per i quali sono stati fissati o aumentati limiti quantitativi nell'ambito del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La reimportazione nella Comunità europea di alcuni prodotti tessili delle categorie 159 e 161 originari della Repubblica popolare cinese sottoposti ad operazioni di perfezionamento passivo in Cina, specificati nell'allegato I del presente regolamento, è soggetta, per il 1996, ai limiti quantitativi specificati nell'allegato suddetto, i quali sono gestiti conformemente alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi al perfezionamento passivo economico.

2. Per il 1996, possono essere reimportati nella Comunità, in aggiunta al limite quantitativo che figura nell'allegato del protocollo E dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili [3] applicabile alla reimportazione nella Comunità dei prodotti tessili della categoria 13 originari della Repubblica popolare cinese sottoposti ad operazioni di perfezionamento passivo in Cina, i quantitativi supplementari che figurano nell'allegato II del presente regolamento. Tali quantitativi supplementari sono gestiti conformemente alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi al perfezionamento passivo economico.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1.
[2] GU n. L 128 del 29. 5. 1996, pag. 15.
[3] GU n. L 81 del 30. 3. 1996, pag. 318.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1996.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

ALLEGATO I

LIMITI QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Paese terzo	Unità	Limiti quantitativi 1996
159	6204 49 10 6206 10 00	Abiti, camicette e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta	Cina	tonnellate	8
	6214 10 00	Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta			
	6215 10 00	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta			
161	6201 19 00 6201 99 00	Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 159	Cina	tonnellate	15
	6202 19 00 6202 99 00				
	6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90				
	6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90				
	6205 90 10 6205 90 90				
	6206 90 10 6206 90 90				
	ex 6211 20 00 6211 39 00 6211 49 00				

ALLEGATO II

QUANTITATIVI SUPPLEMENTARI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Paese terzo	Unità	Quantitativi supplementari 1996
13	6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00	Slip e mutande per uomo o ragazzo, slip e mutandine per donna o ragazza, a maglia, di lana, cotone o fibre sintetiche o artificiali	Cina	1 000 pezzi	250
	6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00				

REGOLAMENTO (CE) N. 1407/96 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1996

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/1997, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pesche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2314/95 della Commissione [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90 [4], ha stabilito le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo minimo in vigore per la campagna precedente, dell'andamento dei prezzi di base nel settore degli ortofrutticoli, nonché della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni, compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la determinazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto per la campagna precedente, adeguato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori e delle differenze tra il costo della materia prima nella Comunità e nei principali paesi terzi concorrenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1996/1997:

a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori di pesche, e

b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento, per le pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta,

sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 2

Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, detto Stato fornisce allo Stato membro che eroga l'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 233 del 30. 9. 1995, pag. 69.
[3] GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.
[4] GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4.

ALLEGATO

Prezzo minimo da pagare ai produttori

Prodotto	ECU/100 kg netti franco produttore
Pesche destinate alla produzione di pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta	27,301

Aiuto alla produzione

Prodotto	ECU/100 kg netti
Pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta	8,663

REGOLAMENTO (CE) N. 1408/96 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1996

relativo alla vendita alle industrie della distillazione a un prezzo fissato in anticipo di fichi secchi non trasformati del raccolto 1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1707/85 della Commissione, del 21 giugno 1985, relativo alla vendita da parte degli organismi ammassatori di fichi secchi non trasformati destinati alla fabbricazione dell'alcole [3], in particolare l'articolo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori [4], modificato dal regolamento (CE) n. 1363/95 [5], i prodotti destinati ad usi specifici sono venduti a prezzi fissati in anticipo o stabiliti mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1707/85 stabilisce che i fichi secchi non trasformati possono essere venduti alle industrie della distillazione ad un prezzo fissato in anticipo;

considerando che l'organismo ammassatore greco detiene circa 400 t di fichi secchi non trasformati del raccolto 1995; che tali prodotti devono essere offerti all'industria per la distillazione;

considerando che il prezzo di vendita dovrebbe essere fissato in modo da evitare perturbazioni del mercato comunitario dell'alcole e delle bevande alcoliche;

considerando che l'importo della garanzia di trasformazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1707/85 deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo normale del mercato per i fichi secchi e il prezzo di vendita fissato dal presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo ammassatore greco procede alla vendita di fichi secchi non trasformati del raccolto 1995 alle industrie della distillazione in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 626/85 e del regolamento (CEE) n. 1707/85 ad un prezzo fissato a 4 ECU/100 kg netti.

2. La garanzia di trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1707/85 è fissata a 15 ECU/100 kg netti.

Articolo 2

1. Le domande di acquisto devono essere presentate all'organismo ammassatore greco Sykiki, presso la sede centrale dell'IDAGEP, Odos Acharnon 241, Atene, Grecia, per prodotti detenuti dal suddetto organismo.

2. Informazioni per quanto concerne le quantità ed i luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati sono fornite dall'organismo ammassatore greco Sykiki, Odos Kritis 13, Kalamata, Grecia.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.
[2] GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4.
[3] GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 38.
[4] GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.
[5] GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1409/96 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93 recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità, per quanto riguarda i criteri di ammissibilità applicabili agli operatori della categoria C nonché alcune date relative alla gestione del regime dei contingenti tariffari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 [2], in particolare l'articolo 20,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1442/93 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 875/96 [4], definisce all'articolo 3, paragrafo 5, i criteri che gli operatori devono soddisfare per essere registrati nella categoria C e ottenere così l'assegnazione di un quantitativo annuo a titolo del contingente tariffario; che l'esperienza acquisita in vari anni di applicazione del regime induce, al fine di una migliore gestione della parte del contingente tariffario attribuito a questa categoria di operatori, a rafforzare i criteri di ammissibilità e a precisare le verifiche che le autorità nazionali competenti devono effettuare; che anzitutto, è opportuno estendere il periodo di attività minima richiesto prima della presentazione della domanda di un'assegnazione annua e escludere il ricorso a prestanomi; che, in secondo luogo, è necessario ribadire che l'ammissibilità della domanda di registrazione dell'operatore e l'attribuzione di un quantitativo annuo devono essere subordinate, qualora sorgano dubbi sul rispetto dei criteri fissati, alla presentazione di prove soddisfacenti da parte dell'operatore;

considerando che è opportuno specificare le conseguenze risultanti da un eventuale inadempimento di determinati obblighi del presente regolamento, in particolare il divieto fatto all'operatore di presentare più domande di assegnazione;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1442/93 fissa la data limite entro la quale le autorità nazionali devono comunicare a ciascuno degli operatori delle categorie A e B il quantitativo assegnato a titolo del contingente tariffario di un determinato anno; che, per consentire alle autorità nazionali competenti di effettuare nelle migliori condizioni le verifiche e i controlli necessari e per agevolare le comunicazioni reciproche con la Commissione, è opportuno differire la suddetta data limite per la notifica dei quantitativi assegnati agli operatori;

considerando che il comitato di gestione per le banane non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1442/93 è modificato nel modo seguente:

1) All'articolo 3, il paragrafo 5 è modificato come segue:

   a) nella prima frase del primo comma, i termini «da almeno un anno alla data di presentazione della domanda di assegnazione annua» sono sostituiti dai termini «da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda di assegnazione annua»;

   b) il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

   «Un operatore può presentare una sola domanda di assegnazione annua in uno Stato membro di sua scelta. L'inadempimento di questo obbligo rende irricevibili tutte le domande di assegnazione presentate e invalide le registrazioni eventualmente effettuate.»;

   c) dopo il quarto comma è aggiunto il testo seguente:

   «Gli Stati membri controllano l'osservanza delle disposizioni del presente paragrafo. Essi verificano in particolare che gli operatori interessati proseguano un'attività commerciale per proprio conto, come entità economica autonoma, sul piano della gestione, del personale e del funzionamento. Qualora vi siano indizi che queste disposizioni specifiche possano non essere rispettate, l'ammissibilità della domanda di assegnazione annua è subordinata alla presentazione da parte dell'operatore di prove adeguate, considerte soddisfacenti dall'autorità nazionale competente.».

2) All'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

   «Gli Stati membri fissano tale quantitativo per ogni operatore registrato appartenente alle categorie A e B e lo comunicano a quest'ultimo entro il 1° novembre.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.
[2] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[3] GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.
[4] GU n. L 118 del 15. 5. 1996, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1410/96 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1996

recante abrogazione parziale del regolamento (CE) n. 3053/95 che modifica gli allegati I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX e XI del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 941/96 della Commissione [2], in particolare il combinato disposto degli articoli 19 e 17,

considerando che gli allegati VI e VIa del regolamento (CEE) n. 3030/93 sono stati l'uno modificato e l'altro abrogato rispettivamente dal quinto e dal sesto comma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3053/95 della Commissione [3]; che quando tale modifica è stata decisa, la Commissione non aveva, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 3030/93, il potere di agire in tal senso, poiché a tale data il Consiglio non aveva ancora deciso di concludere o di applicare provvisoriamente le intese negoziate con l'India e il Pakistan in materia di accesso al mercato; che il regolamento (CE) n. 3053/95 contiene pertanto un vizio di forma che ne giustifica almeno l'abrogazione o l'annullamento parziale; che, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, quale definita in particolare nella sentenza del 20 giugno 1991, Cargill/Commissione, C-248/89, Racc. pag. I-2987, un atto illegittimo può essere revocato soltanto entro un termine ragionevole e qualora si sia tenuto sufficientemente conto del legittimo affidamento derivante dalla sua adozione; che è pertanto opportuno, in applicazione di tali principi, mantenere i diritti che il regolamento (CE) n. 3053/95 ha potuto creare, tra il 1° gennaio 1995 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, per i destinatari e, in particolare, gli operatori economici interessati agli scambi di prodotti tessili; che è tuttavia opportuno sottolineare che non si deve ritenere che la presente abrogazione pregiudichi o deroghi al disposto dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 3030/93, ai sensi del quale detto regolamento, compresi gli allegati, «non costituisce in alcun modo una deroga alle disposizioni degli accordi, protocolli o intese bilaterali sul commercio dei tessili conclusi dalla Comunità con i paesi terzi elencati nell'allegato II o dell'ATA riguardo ai membri dell'OMC nell'allegato XI, che hanno la prevalenza in caso di conflitto»;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'articolo 1, quinto e sesto comma del regolamento (CE) n. 3053/95 che modifica e abroga rispettivamente gli allegati VI e VIa del regolamento (CEE) n. 3030/93 è abrogato con effetto retroattivo al 1° gennaio 1995.

2. L'abrogazione parziale del regolamento (CE) n. 3053/95, di cui al paragrafo 1, non pregiudica gli eventuali diritti creati per i suoi destinatari tra il 1° gennaio 1995 e la data d'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1996.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1.
[2] GU n. L 128 del 29. 5. 1996, pag. 15.
[3] GU n. L 323 del 30. 12. 1995, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1411/96 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1996

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritto d'importazione presentate nel mese di giugno 1996 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1119/96 della Commissione, del 21 giugno 1996, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1° luglio 1996 — 30 giugno 1997) [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1119/96 ha fissato il numero di capi di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo 1996/1997; che, per le domande di diritti d'importazione, i titoli vengono rilasciati conformemente alle disposizioni del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di diritto di importazione presentato negli Stati membri salve l'Italia e la Grecia a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1119/96 è soddisfatta entro il limite dello 0,637 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 149 del 22. 6. 1996, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 1412/96 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1996

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3072/95 [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1418/76, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari 10 000 tonnellate di riso verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1029/96 [4], che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione [5] ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1418/76 ha definito all'articolo 14, paragrafo 5 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio [6], modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95 [7], ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio [8]; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 1996.

[1] GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
[2] GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.
[3] GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.
[4] GU n. L 137 dell'8. 6. 1996, pag. 1.
[5] GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.
[6] GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.
[7] GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.
[8] GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 luglio 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
1006 20 11 000	01	243,00
1006 20 13 000	01	243,00
1006 20 15 000	01	243,00
1006 20 17 000	—	—
1006 20 92 000	01	243,00
1006 20 94 000	01	243,00
1006 20 96 000	01	243,00
1006 20 98 000	—	—
1006 30 21 000	01	243,00
1006 30 23 000	01	243,00
1006 30 25 000	01	243,00
1006 30 27 000	—	—
1006 30 42 000	01	243,00
1006 30 44 000	01	243,00
1006 30 46 000	01	243,00
1006 30 48 000	—	—
1006 30 61 100	01	304,00
	02	310,00
	03	315,00
	04	304,00
1006 30 61 900	01	304,00
	02	310,00 (3)
	03	315,00 (3)
	04	304,00
1006 30 63 100	01	304,00
	02	310,00
	03	315,00
	04	304,00
1006 30 63 900	01	304,00
	02	310,00 (3)
	03	315,00 (3)
	04	304,00
1006 30 65 100	01	304,00
	02	310,00
	03	315,00
	04	304,00
1006 30 65 900	01	304,00
	02	310,00 (3)
	03	315,00 (3)
	04	304,00

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
1006 30 67 100	01	304,00 (3)
	02	310,00 (3)
	03	315,00 (3)
	04	304,00 (3)
1006 30 67 900	01	304,00 (3)
	02	310,00 (3)
	03	315,00 (3)
	04	304,00 (3)
1006 30 92 100	01	304,00
	02	310,00
	03	315,00
	04	304,00
1006 30 92 900	01	304,00
	02	310,00 (3)
	03	315,00 (3)
	04	304,00
1006 30 94 100	01	304,00
	02	310,00
	03	315,00
	04	304,00
1006 30 94 900	01	304,00
	02	310,00 (3)
	03	315,00 (3)
	04	304,00
1006 30 96 100	01	304,00
	02	310,00
	03	315,00
	04	304,00
1006 30 96 900	01	304,00
	02	310,00 (3)
	03	315,00 (3)
	04	304,00
1006 30 98 100	01	304,00 (3)
	02	310,00 (3)
	03	315,00 (3)
	04	304,00 (3)
1006 30 98 900	01	304,00 (3)
	02	310,00 (3)
	03	315,00 (3)
	04	304,00 (3)
1006 40 00 000	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:
01 Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
02 le zone I, II, III, VI, Ceuta e Melilla,
03 le zone IV, V, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,
04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

(3) Restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95 relativa ad un quantitativo di 10 000 t di riso.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1413/96 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1996

che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione [2],

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali [3], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1366/96 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1400/96 [5];

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1366/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1366/96 modificato, sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
(2) GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
(3) GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.
(4) GU n. L 177 del 16. 7. 1996, pag. 9.
(5) GU n. L 180 del 19. 7. 1996, pag. 11.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ecu/t)	Dazi all'importazione per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in ecu/t)
1001 10 00	Frumento grano duro (1)	0,00	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	2,63	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	2,63	0,00
	di qualità media	18,82	8,82
	di bassa qualità	39,38	29,38
1002 00 00	Segala	46,09	36,09
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	46,09	36,09
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	46,09	36,09
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	40,27	30,27
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	40,27	30,27
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	60,20	50,20

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi (periodo dal 15. 7. 1996 al 18. 7. 1996):

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	152,31	151,42	141,67	122,33	179,15 (1)	130,76 (1)
Premio sul Golfo (ECU/t)	—	15,24	3,63	37,02	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	21,80	—	—	—	—	—

(1) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 9,24 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 17,89 ECU/t.

3. Sovvenzioni [articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 ECU/t].

REGOLAMENTO (CE) N. 1414/96 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1996

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1110/96 per l'importazione di vitelli di peso non superiore a 80 chilogrammi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1110/96 della Commissione, del 20 giugno 1996, recante misure di gestione relative alle importazioni di animali vivi della specie bovina per il secondo semestre del 1996 ([1]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1110/96, i quantitativi riservati agli operatori tradizionali sono ripartiti proporzionalmente alle importazioni effettuate con versamento del prelievo integrale nel corso del 1993, del 1994 e del 1995;

considerando che, per gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) del citato regolamento, i quantitativi disponibili sono ripartiti proporzionalmente ai quantitativi richiesti; che, dato che i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili, occorre fissare una percentuale unica di riduzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di diritti di importazione di animali vivi della specie bovina di peso non superiore a 80 chilogrammi è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:

a) 5,3755 % dei quantitativi importati nel corso del 1993, del 1994 e del 1995 per gli importatori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1110/96;

b) 0,1552 % dei quantitativi richiesti per gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1110/96.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU n. L 148 del 21. 6. 1996, pag. 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 1415/96 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1996

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [4], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.
[2] GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.
[3] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[4] GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 luglio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi [1]	Valore forfettario all'importazione
0702 00 35	052	73,4
	060	80,2
	064	70,8
	066	60,3
	068	80,3
	204	86,8
	208	44,0
	212	97,5
	624	95,8
	999	76,6
ex 0707 00 25	052	62,4
	053	156,2
	060	61,0
	066	53,8
	068	69,1
	204	144,3
	624	87,1
	999	90,6
0709 90 77	052	54,3
	204	77,5
	412	54,2
	624	151,9
	999	84,5
0805 30 30	052	128,7
	204	88,8
	220	74,0
	388	70,4
	400	68,2
	512	54,8
	520	66,5
	524	68,4
	528	66,9
	600	96,5
	624	48,9
	999	75,6
0808 10 71, 0808 10 73, 0808 10 79	039	120,3
	052	64,0
	064	78,6
	284	72,1
	388	98,3
	400	71,1
	404	63,6
	416	72,7

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi [1]	Valore forfettario all'importazione
	508	113,5
	512	87,6
	524	100,3
	528	95,7
	624	86,5
	728	107,3
	800	78,0
	804	94,3
	999	87,7
0808 20 51	039	104,1
	052	138,2
	064	72,5
	388	96,8
	400	70,4
	512	80,5
	528	132,9
	624	79,0
	728	115,4
	800	89,7
	804	73,0
	999	95,7
0809 10 40	052	144,4
	061	51,3
	064	75,5
	091	57,0
	400	338,0
	999	133,2
0809 20 59	052	185,5
	061	182,0
	064	137,1
	066	73,7
	068	91,0
	400	178,2
	600	94,9
	616	171,8
	624	63,7
	676	166,2
	999	134,4
0809 30 31, 0809 30 39	052	63,1
	220	121,8
	624	106,8
	999	97,2
0809 40 30	052	78,8
	064	80,4
	066	84,9
	068	61,2
	400	143,5
	624	179,0
	676	68,6
	999	99,5

[1] Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 16). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 15 luglio 1996
relativa alla nomina del presidente dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

(96/436/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali [1], in particolare l'articolo 43, paragrafi 1 e 2,

viste le candidature presentate dalla Commissione il 27 aprile 1995, sentito il parere del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali,

DECIDE:

Articolo unico

Il signor Bart Kiewiet, nato il 7 gennaio 1947, è nominato presidente dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per un periodo di 5 anni.

Il suo mandato prenderà effetto alla data in cui inizierà ad esercitare le sue funzioni, data che dovrà essere convenuta tra il presidente e il consiglio di amministrazione di detto ufficio.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1996.

Per il Consiglio
Il Presidente
D. SPRING

---

[1] GU n. L 227 dell'1. 9. 1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2506/95 (GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 3).

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1996

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di pellicole video in PET originarie della Repubblica di Corea

(96/437/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95 [3], in particolare gli articoli 5 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

I. PRECEDENTI

(1) Nel febbraio 1995, tre compagnie, Hoechst-Diafoil GmbH, Rhône-Poulenc Films e Teijin-DuPont Films, hanno presentato alla Commissione una denuncia in merito alle importazioni di pellicole video in PET originarie della Repubblica di Corea. I tre denunzianti affermavano di realizzare il 100 % della produzione comunitaria complessiva di pellicole video in PET. La denuncia conteneva elementi di prova in relazione al dumping e ai conseguenti pregiudizi materiali, considerati sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento. Con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [4], la Commissine ha pertanto annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di pellicole video in PET originarie della Repubblica di Corea.

(2) La Commissione ha avvisato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i denunzianti, ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione.

II. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(3) I produttori comunitari hanno ufficialmente ritirato la denuncia relativa alle importazioni di pellicole video in PET originarie della Repubblica di Corea. La Commissione ha ritenuto che la chiusura del procedimento non fosse contraria all'interesse della Comunità.

(4) Alla luce di quanto precede, il procedimento antidumping relativo alle importazioni di pellicole video in PET originarie della Repubblica di Corea deve essere chiuso senza l'adozione di misure di difesa.

(5) Il comitato consultivo è stato ascoltato e non ha sollevato obiezioni.

(6) Le parti interessate sono state informate degli elementi essenziali e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a chiudere il procedimento e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni,

DECIDE:

Articolo unico

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di pellicole video in PET originarie della Repubblica di Corea.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1996.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.
[2] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.
[3] GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1.
[4] GU n. C 147 del 14. 6. 1995, pag. 4.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 1996

relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 85 del trattato CE

(IV/34.983 — FENEX)

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(96/438/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

dopo aver dato modo alle imprese interessate di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti mossi dalla Commissione, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento n. 17 e al regolamento n. 99/63/CEE della Commissione, del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento n. 17 [2],

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

Oggetto del procedimento

La presente decisione della Commissione riguarda una decisione di un'associazione di imprese sulle tariffe raccomandate per le attività di spedizione nei Paesi Bassi, diffuse dal 10 gennaio 1989 al 1° luglio 1993, dall'associazione Nederlandse Organisatie voor Expeditie in Logistiek (FENEX). Il presente procedimento è stato aperto d'ufficio dalla Commissione. Il 26 maggio 1995, i rappresentanti della FENEX hanno notificato alla Commissione la detta decisione.

I. I FATTI

A. L'associazione di cui trattasi

(1) L'associazione di imprese è l'associazione di diritto olandese FENEX. Fino al 22 giugno 1991 la FENEX era una federazione di organizzazioni di spedizione neerlandesi costituita da quattro membri:

— Vereniging van Nederlandse Expediteurs (VNE), Nijmegen,

— Vereniging van Expediteurs (VVE), Rotterdam,

— Vakgroep Expediteursbedrijven der Scheepvaartvereniging Noord (SNV), Amsterdam,

— Nederlandse Vereniging van Luchtvaartexpediteurs (NVVC).

(2) Il 22 giugno 1991 la FENEX è diventata un'associazione, costituita con la fusione della precedente federazione, di VNE e di VVE. Essa è accessibile direttamente alle società di spedizione. Nel 1989 contava 400 membri circa e, nel 1995, 294. Secondo la FENEX, il settore della spedizione nei Paesi Bassi era rappresentato, nell'aprile 1995, da 2 812 imprese.

(3) I rappresentanti della FENEX hanno insistito sul fatto che all'associazione aderiscono numerose imprese di dimensioni limitate.

La Commissione constata tuttavia che aderiscono all'associazione anche imprese importanti alcune delle quali hanno un ruolo guida sul mercato. Tra queste:

— Calberson BV,

— Compagnie française de navigation rhénane,

— Danzas Internationale,

— Müller & Co.,

— Nedlloyd Road Cargo Services,

— DHL International,

— Dutch Air BV,

— MSAS Nedlloyd Air Cargo.

(4) Scopo della FENEX è difendere in generale gli interessi collettivi dei suoi aderenti. L'associazione contribuisce in particolare ad informare e consigliare i suoi membri.

(5) La FENEX ha un comitato direttivo composto di rappresentanti delle associazioni affiliate fino al 22 giugno 1991, poi di rappresentanti delle imprese affiliate dopo tale data.

(6) Fino al 1° luglio 1993 la FENEX aveva una «commissione tariffaria» incaricata della formulazione di pareri o della preparazione dei lavori del comitato direttivo. In tale data la commissione tariffaria è stata sostituita da una «commissione per gli affari economici».

[1] GU n. 13 del 21. 6. 1962, pag. 204/62.
[2] GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

B. Le attività di spedizione nei Paesi Bassi

(7) Lo spedizioniere è un imprenditore indipendente le cui attività, in origine, consistevano unicamente nel trovare, per conto del committente, il miglior modo di spedizione in funzione della natura delle merci, della velocità desiderata, della destinazione e del prezzo.

(8) La funzione dello spedizioniere è evoluta nel tempo diventando una prestazione di servizi logistici, che oltrepassano lo stretto ambito dell'organizzazione del solo trasporto.

Fra le attività che lo spedizioniere può effettuare per il committente vi sono:

— l'organizzazione e la regolazione del trasporto e l'eventuale trasbordo in Europa e in altri continenti,

— il ricevimento di carichi provenienti d'oltremare destinati ad un acquirente nei Paesi Bassi o in Europa,

— la compilazione dei documenti doganali relativi al carico,

— l'imballaggio o il reimballaggio del carico,

— l'assicurazione del carico,

— il collettame,

— il controllo delle merci,

— il deposito e la distribuzione,

— il rispetto delle prescrizioni del credito documentario,

— l'organizzazione del trasporto di sostanze pericolose,

— l'informazione del committente o dei terzi,

— l'esecuzione di consegne «just-in-time».

(9) Nell'ambito delle sue funzioni, lo spedizioniere può ricorrere a vari modi di trasporto consecutivi per eseguire il contratto concluso con il cliente, ma perlopiù non effettua egli stesso il trasporto.

(10) Lo spedizioniere dispone in genere di personale specializzato, al corrente delle tariffe più convenienti dei vari modi di trasporto, e di una rete d'agenti all'estero che gli permettono di garantire alla clientela un trattamento ed una distribuzione delle spedizioni alle migliori condizioni.

(11) I clienti dello spedizioniere possono essere piccole imprese che desiderano effettuare singole spedizioni, come grandi imprese che propongono spedizioni regolari nel mondo intero.

C. Elaborazione e diffusione di tariffe raccomandate

(12) L'istruzione della pratica ha rivelato che la FENEX ha elaborato e diffuso ai suoi aderenti, dall'inizio di questo secolo al 31 luglio 1993, documenti dal titolo tariffe di spedizione («Expeditie Tarieven»).

(13) Tali tariffe erano raccolte, fino al 1992, in due opuscoli intitolati «Tariffe di spedizione». Uno riguardava le attività da prestarsi nei porti marittimi, l'altro le attività alle frontiere terrestri. Nel 1993 è stato elaborato e diffuso un solo opuscolo che riuniva i due settori e conteneva una tariffa globale.

(14) Le tariffe riguardano le seguenti attività:

— Per le attività da prestarsi nei porti marittimi, le tariffe sono suddivise in cinque voci:

1) dichiarazione in dogana;

2) altre formalità doganali;

3) formalità generali di spedizione;

4) costi di movimentazione delle merci;

5) tariffe dei pallet.

— Per le attività da prestarsi alle frontiere terrestri, le tariffe sono suddivise in tre voci:

1) dichiarazione in dogana;

2) altre formalità doganali;

3) formalità generali di spedizione.

— Nel 1993 l'opuscolo unico per le due diverse attività riprendeva le seguenti voci:

1) dichiarazione in dogana;

2) altre formalità doganali;

3) formalità generali di spedizione;

4) costi di movimentazione delle merci;

5) tariffe dei pallet.

(15) Per ogni prestazione le tariffe sono indicate in fiorini, per alcune in percentuali con una tariffa minima in fiorini.

(16) Il tariffario in vigore fino al 30 giugno 1993 era preparato, definito e aggiornato annualmente dalla commissione tariffaria della FENEX che, interpretando i dati macroeconomici annuali elaborati anche da due organi governativi, il «Centraal Plan Bureau» e il «Centraal Bureau voor de Statistiek», inquadrava tali dati nell'ambito delle attività che gli spedizionieri devono fornire.

(17) La commissione tariffaria esprime poi un parere al comitato centrale della FENEX sugli aumenti ed altre eventuali modifiche da applicare nell'esercizio successivo per le attività in questione.

(18) Il comitato direttivo della FENEX, conformemente al parere della commissione tariffaria, decide sugli aumenti tariffari da consigliare e diffondere ai suoi membri.

(19) I listini sono stati distribuiti ogni anno dalla FENEX ai suoi membri, sotto forma di allegati ad una circolare.

Fino al 22 giugno 1991, la FENEX ha diffuso le tariffe consigliate tramite le associazioni aderenti e dopo tale data direttamente alle imprese.

(20) Le tariffe consigliate dalla FENEX hanno seguito dal 1989 l'andamento seguente:

— dal 1989 al 1990 sono stati consigliati dalla FENEX aumenti del 5 % per le formalità doganali e del 3 % per le altre prestazioni;

— dal 1990 al 1991 sono stati consigliati aumenti del 5 % per tutte le prestazioni repertoriate;

— dal 1991 al 1992 per le formalità doganali alle frontiere terrestri sono stati consigliati aumenti del 10 %, conformemente al duplice aumento consigliato dalla FENEX ai suoi membri per questa voce;

— le altre voci alle frontiere terrestri hanno registrato un aumento del 5 %. La FENEX aveva inoltre annunciato e riportato nei listini inviati agli spedizionieri aumenti del 9 %, poi del 16,5 %, per alcune formalità di spedizione quali le polizze di carico o le lettere di vettura. Analoghi aumenti sono stati consigliati per le stesse attività nei porti marittimi;

— infine le tariffe per le altre prestazioni nei porti marittimi hanno registrato un aumento del 5 %;

— dal 1992 al 1993 le tariffe consigliate alle frontiere terrestri e nei porti marittimi hanno subito un aumento generale del 4,5 % rispetto a quelle dell'anno precedente. Inoltre, alcune voci attinenti alle formalità generali di spedizione hanno registrato aumenti dal 6 al 25 %.

(21) L'evoluzione degli aumenti delle tariffe consigliate dalla FENEX rispetto all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo e dell'indice dei prezzi dei trasporti e delle comunicazioni nei Paesi Bassi, espressa in percentuale, presenta il seguente quadro:

Aumenti tariffari di FENEX

(in %)

Prestazioni	1990	1991	1992	1993
Dichiarazione in dogana	+ 5	+ 5	+ 10	+ 4,5
Altre formalità doganali	+ 5	+ 5	+ 10	+ 4,5
Formalità generali di spedizione	+ 3	+ 5	+ 5	+ 4,5
Costi di movimentazione delle merci	3	+ 5	+ 5	+ 4,5
Tariffa pallet	+ 3	+ 5	+ 5	+ 4,5

Indici dei prezzi al consumo nei Paesi Bassi

(in %)

1990	1991	1992	1993
+ 2,4	+ 3,9	+ 3,1	+ 2,6

Fonte: Eurostat.

Indici dei prezzi dei trasporti e comunicazioni nei Paesi Bassi

(in %)

1990	1991	1992	1993
+ 2,8	+ 3,6	+ 3,7	+ 2,8

Fonte: Eurostat.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Regolamento di procedura applicabile

(22) Durante il procedimento amministrativo i rappresentanti della FENEX hanno puntualizzato che al caso in esame non si applicherebbe il regolamento n. 17 bensì il regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per via navigabile [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in quanto gli spedizionieri sarebbero degli ausiliari dei trasporti di cui all'ultima frase dell'articolo 1 di quest'ultimo regolamento.

(23) Secondo la Commissione nel caso in esame non si tratta di determinare se gli spedizionieri siano o meno ausiliari dei trasporti ai sensi dell'articolo 1 soprammenzionato, ma di esaminare le attività oggetto della decisione di associazione.

(24) In applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1017/68, gli accordi, le decisioni d'associazioni di imprese o le pratiche concordate rientrano nel campo di applicazione di detto regolamento soltanto a condizione che le pratiche anticoncorrenziali poste in essere abbiano per oggetto o per effetto:

— la fissazione di prezzi e condizioni di trasporto,

— la limitazione o il controllo dell'offerta di trasporto,

— la ripartizione dei mercati del trasporto,

— l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica,

— il finanziamento o l'acquisizione in comune di materiale o di forniture di trasporto direttamente connessi alla prestazione del trasporto, sempreché ciò sia necessario per l'esercizio in comune di un raggruppamento di imprese come definito all'articolo 4.

(25) È pacifico che il campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1017/68, come del resto quello del regolamento n. 141 del Consiglio, del 26 novembre 1962, relativo alla non applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio al settore dei trasporti [2], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito, è unicamente un campo d'applicazione materiale. Vi rientrano i comportamenti di imprese o di associazioni di imprese inerenti alle attività previste all'articolo 1, indipendentemente dal tipo d'imprese che le esercitano.

(26) Il campo d'applicazione di tale regolamento non è quindi assolutamente limitato agli accordi conclusi dalle imprese di trasporto terrestre o dagli ausiliari di trasporto. Inversamente non tutti gli accordi conclusi da dette imprese rientrano necessariamente nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1017/68.

(27) La Commissione non contesta il fatto che in talune circostanze gli spedizionieri possano intervenire direttamente come prestatori di servizi di trasporto. Tuttavia nel caso in esame è certo che i prezzi consigliati diffusi dalla FENEX si riferiscono alle attività precisate al considerando 14, delle quali nessuna rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1017/68.

(28) Del resto nel corso del procedimento amministrativo i rappresentanti della FENEX hanno insistito sul carattere fondamentale dell'indipendenza degli spedizionieri rispetto alle imprese di trasporto (p. v. di audizione, pagina 28). In generale lo spedizioniere non può quindi essere considerato un organo ausiliario di un'impresa di trasporto, ma un prestatore di servizi autonomo del quale alcune attività possono rientrare nel settore dei trasporti ed altre no.

(29) La Commissione non esclude che un accordo fra spedizionieri possa rientrare nel campo d'applicazione di un regolamento di procedura relativo ai trasporti o possa essere soggetto a più regolamenti di procedura quando si riferisce a più attività.

(30) Tuttavia, nel caso di specie, tenuto conto delle attività sulle quali verte la decisione d'associazione d'imprese in oggetto, la Commissione è del parere che si applichi solo il regolamento n. 17.

B. Nozione d'associazione di imprese

(31) Fino al 22 giugno 1991 la FENEX era una federazione di organizzazioni di spedizionieri olandesi. Da tale data la FENEX è un'associazione di società di spedizione, obiettivo della quale continua ad essere la difesa degli interessi collettivi dei suoi membri. Indipendentemente dalla terminologia utilizzata, la FENEX costituisce un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 85 del trattato.

[1] GU n. L 175 del 23. 7. 1968, pag. 1.
[2] GU n. 124 del 28. 11. 1962, pag. 2751/62.

C. Nozione di decisione d'associazione di imprese

(32) Durante il procedimento i rappresentanti della FENEX hanno sostenuto che le tariffe in oggetto hanno unicamente valore di raccomandazione e non limitano la libertà degli spedizionieri di fissare le loro tariffe. Secondo la FENEX, una tale raccomandazione non costituirebbe una decisione d'associazione ai sensi dell'articolo 85 del trattato.

(33) Occorre innanzitutto osservare che l'elaborazione e la diffusione di tariffe da parte della FENEX non è un'attività sporadica ma dura dall'inizio del secolo.

(34) Le tariffe sono definite e aggiornate ogni anno dall'organo competente della FENEX, la commissione tariffaria, che rilascia un parere al comitato direttivo, composto di rappresentanti delle imprese di spedizione affiliate.

(35) Le tariffe sono poi adottate da detto comitato e inviate alle imprese per il tramite delle associazioni affiliate fino al 22 giugno 1991, direttamente alle imprese dopo tale data.

(36) Va inoltre tenuto presente il fatto che, seppure presentate come raccomandazioni non cogenti, tali tariffe sono accompagnate da circolari redatte in termini più perentori.

(37) La circolare del 24 novembre 1989 con la quale la FENEX ha inviato le nuove tariffe valide al 1° gennaio 1990 precisa in proposito:

«Il comitato direttivo della federazione delle compagnie di spedizionieri neerlandesi (FENEX), conformemente al parere della commissione tariffaria della FENEX, ha deciso quanto segue: ...

Gli aumenti di tariffa (al 1° gennaio del ...) saranno di ... %, in conseguenza dell'evoluzione dei costi che la categoria deve sostenere.»

Tale formula è riportata nelle circolari della FENEX ogni anno.

(38) Nella circolare inviata dalla FENEX ai suoi membri alla fine del 1990 che descrive l'aumento per il 1991 si precisa:

«Visto il risultato ottenuto, si consiglia vivamente di translare interamente l'aumento tariffario soprammenzionato (5 %) sui committenti.»

(39) Parimenti una circolare della fine del 1991, relativa agli aumenti da applicare alle frontiere terrestri per il 1992 precisa:

«Per l'espletamento delle formalità doganali alle frontiere terrestri la FENEX consiglia di applicare un aumento tariffario supplementare del 5 %».

(40) Infine è pacifico che le imprese di spedizione avevano un comune interesse a coordinare il loro comportamento in seno alla FENEX fissando le tariffe delle prestazioni che sono fattori di concorrenza fra gli spedizionieri.

(41) Da quanto precede risulta che l'elaborazione e la diffusione di tariffe consigliate dalla FENEX vanno interpretate come espressione fedele della volontà dell'associazione di coordinare il comportamento dei suoi membri sul mercato di cui trattasi.

(42) Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia [1], le tariffe consigliate costituiscono decisioni di associazione di imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1.

D. Il mercato di cui trattasi

a) *Mercato dei servizi*

(43) Il presente caso riguarda i servizi forniti dagli spedizionieri in conformità del mandato ricevuto dai caricatori. Tali servizi consistono principalmente nel fare eseguire da altre imprese il trasporto, principalmente marittimo e terrestre, per conto del committente e nell'eseguire, o far eseguire, attività quali il ricevimento, il deposito, la gestione, lo sdoganamento o la movimentazione delle merci.

b) *Mercato geografico*

(44) Il mercato geografico è la zona di commercializzazione dei servizi sopra definiti, cioè sostanzialmente il territorio dei Paesi Bassi in cui hanno sede i membri della FENEX. I caricatori di questa zona ricorreranno agli spedizionieri ivi installati dove le condizioni di concorrenza sono analoghe per tutti gli operatori. All'epoca in cui si sono svolti i fatti, la quota di mercato dei membri della FENEX era dell'11 % circa.

E. Restrizioni di concorrenza

(45) Nel corso del procedimento amministrativo i rappresentanti della FENEX hanno precisato che le tariffe non restringevano la concorrenza in quanto erano unicamente consigliate e lasciavano agli spedizionieri la libertà di fissare le proprie tariffe. Per di più la FENEX rappresenterebbe solo una piccola parte del settore della spedizione nei Paesi Bassi. Infine le tariffe non avrebbero sortito alcun effetto poiché un solo spedizioniere ha riconosciuto di averle rispettate.

[1] In particolare sentenza del 27 gennaio 1987 nella causa 45/85: Verband der Sachversicherer/Commissione, Raccolta 1987, pag. 405, punti da 26 a 32 della motivazione.

(46) A proposito della diffusione di tariffe consigliate, la Corte di giustizia ha affermato [1] che «se un sistema di prezzi di vendita imposti è manifestamente in contrasto con detta norma (l'articolo 85), il regime dei "prezzi indicativi" non lo è meno; non è infatti concepibile che le clausole dell'intesa relative alla determinazione dei prezzi indicativi non abbiano alcuna rilevanza pratica. In realtà la fissazione di un prezzo, sia pure meramente indicativo, pregiudica il gioco della concorrenza in quanto consente a ciascun partecipante di prevedere quasi con certezza quale sarà la politica dei prezzi dei suoi concorrenti.»

(47) Nella sentenza del 27 gennaio 1987 relativa al settore dell'assicurazione [2], la Corte ha preso in considerazione tra elementi per concludere che una raccomandazione tariffaria è anticoncorrenziale:

— l'interesse comune dei membri dell'associazione a risanare il mercato aumentando i premi,

— la formulazione della raccomandazione che, sebbene definita come non cogente, prescriveva in termini perentori un rialzo collettivo dei premi,

— lo statuto dell'associazione che l'abilitava a coordinare l'attività dei suoi membri.

(48) Nel caso di specie si constata che la pratica orizzontale di elaborazione e di diffusione delle tariffe raccomandate è un'attività regolare e costante della FENEX da moltissimi anni.

(49) Le società membri dell'associazione avevano manifestamente un interesse comune all'elaborazione e alla diffusione di tali tariffe che consentivano a ciascuna di esse di prevedere con una ragionevole certezza quale sarebbe stata la politica dei prezzi delle altre società.

(50) Il fatto che le tariffe raccomandate riguardino soltanto una parte delle prestazioni fornite dagli spedizionieri è irrilevante in proposito.

(51) È infatti pacifico che nel settore considerato, come hanno riconosciuto le imprese interessate, i margini delle imprese sono generalmente molto bassi e di conseguenza una pratica anticoncorrenziale, sia pure limitata ad una parte del prezzo totale, falsa il gioco della concorrenza.

(52) Nel corso dell'audizione (p. v. pagina 28) un rappresentante della FENEX ha ugualmente riconosciuto che la concorrenza fra spedizionieri esiste per i servizi da essi forniti, indipendentemente dalle prestazioni di trasporto.

(53) I membri della FENEX avevano quindi un interesse manifesto a coordinare i loro comportamenti per quanto riguarda le tariffe delle prestazioni oggetto del presente procedimento, prestazioni per le quali sono in concorrenza.

(54) La volontà della FENEX di coordinare il comportamento dei suoi aderenti in materia tariffaria risulta da una circolare del 17 febbraio 1993 relative alle tariffe per la rappresentanza fiscale, la quale precisa in particolare: «per il buon andamento delle cose, la commissione tariffaria precisa che si tratta di una tariffa minima e che in generale le voci tariffarie della FENEX costituiscono un orientamento in base al quale ogni membro può fissare le proprie tariffe di spedizione».

(55) Parimenti durante l'assemblea generale della FENEX del 24 novembre 1992 il direttore dell'associazione, rispondendo alla domanda di un membro che si interrogava sull'utilità delle tariffe FENEX ha dichiarato: «i membri, pur essendo di fatto liberi di fissare le loro tariffe, sembrano aver bisogno di un filo conduttore ... il valore dell'adeguamento annuale delle tariffe è dovuto al fatto che le imprese possono applicarlo quasi integralmente alle tariffe da esse applicate».

(56) Va tenuto conto anche del fatto che le raccomandazioni tariffarie diffuse dalla FENEX sono accompagnate da circolari che esprimono la ferma volontà dell'associazione che le sue raccomandazioni producano effetto.

(57) Al riguardo è opportuno richiamarsi alle circolari citate ai considerandi 37, 38 e 39.

(58) L'elaborazione e la diffusione di tariffe raccomandate costituivano inoltre per la FENEX un'attività per cui era chiaramente abilitata. L'iter per l'elaborazione delle tariffe descritto nei considerandi da 16 a 19 rivela che si trattava di un'attività importante e corrente dell'associazione. Questo compito è anche precisato nell'opuscolo di presentazione dell'associazione in cui si dice: «Per elaborare la politica ed assistere l'organo di direzione, l'associazione dispone di alcuni gruppi di lavori per temi specifici quali le questioni giuridiche, la qualità, l'assicurazione e le tariffe.»

[1] Sentenza del 27 ottobre 1972, causa 8/72, Cementhandelaren/Commissione, Raccolta 1972, pag. 977.
[2] Causa 45/85, Verband der Sachversicherer/Commissione, Raccolta 1987, pag. 405.

(59) Durante il procedimento i rappresentanti della FENEX hanno precisato che l'associazione non intendeva compromettere il buon funzionamento del mercato, ma fornire un aiuto ai suoi aderenti, aiuto che sarebbe necessario a motivo della dimensione limitata di alcune imprese che non avrebbero mezzi sufficienti per elaborare i loro prezzi di vendita.

(60) Pur essendo normale che un'organizzazione professionale fornisca ai suoi membri un aiuto per la gestione, essa non deve però influenzare direttamente né indirettamente il libero gioco della concorrenza, in particolare attraverso tariffe applicabili a tutte le imprese indipendentemente dalla struttura dei loro costi.

(61) La diffusione, da parte di un'organizzazione professionale, di tariffe consigliate può stimolare le imprese ad allineare le loro tariffe, a prescindere dai loro costi. Questo metodo disincentiva le imprese con costi più bassi a ridurre i loro prezzi avvantaggiando così artificialmente le imprese che controllano meno i loro costi di produzione ([1]).

(62) Tale rischio non sussiste invece quando si tratta di diffusione di indicazioni che agevolano le imprese a calcolare le loro strutture di costo per poter fissare autonomamente i loro prezzi.

(63) Nel caso di specie è accertato che la FENEX non ha diffuso ai suoi aderenti informazioni per permettere loro di determinare i prezzi di vendita in funzione dei costi; i documenti diffusi si riferiscono invece a prezzi di vendita.

(64) Inoltre va tenuto conto del fatto che per talune prestazioni i prezzi consigliati dalla FENEX sono esplicitamente presentati come prezzi minimi.

(65) Nel corso del procedimento i rappresentanti della FENEX hanno inoltre insistito sul fatto che il numero di aderenti all'associazione era limitato e di conseguenza gli effetti della pratica in oggetto sarebbero stati assai modesti.

(66) Occorre ricordare in proposito che dalla giurisprudenza della Corte di giustizia ([2]) si evince che «un accordo può sottrarsi al divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 quando influisce sul mercato solo in misura insignificante, tenuto conto della debole posizione che occupano gli interessati sul mercato dei prodotti in questione».

([1]) Cfr. in tal senso la decisione n. 93.D.30 del «Conseil de la concurrence» del 7 luglio 1993 relativa alla situazione della concorrenza nel settore delle prestazioni di servizi in materia di urbanistica. Parigi, relazione annuale 1993.

([2]) Sentenza del 10 luglio 1980, causa 30/78, Distillers Company/Commissione, Raccolta 1980, pag. 2229.

(67) Peraltro la FENEX riunisce sì numerose piccole imprese, ma conta anche grandi imprese, che prestano servizi a livello mondiale, e in grado di esercitare un ruolo guida sul mercato.

(68) Parimenti talune imprese, membri della FENEX, sono controllate da imprese con sede in altri Stati membri o controllano esse stesse società in altri Stati membri che prestano gli stessi servizi alle stesse condizioni tariffarie.

(69) Occorre ugualmente considerare il fatto che alcuni membri della FENEX svolgono attività nei settori del trasporto marittimo, aereo o terrestre, nei quali hanno, almeno alcuni, un ruolo guida sul mercato. La diffusione di raccomandazioni tariffarie a imprese di tale dimensione non può avere che un effetto trainante presso altre imprese del settore.

(70) Pertanto, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione ritiene che la pratica orizzontale ha per oggetto di incidere in modo significativo sul mercato e rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1.

(71) Quanto agli effetti anticoncorrenziali, occorre ricordare che secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia ([3]), la presa in considerazione degli effetti concreti di un accordo o di una decisione d'associazione d'imprese è superflua ove l'accordo o la decisione d'associazione abbia per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza.

(72) Nel caso di specie dei ventitré membri della FENEX interrogati dalla Commissione uno solo ha riconosciuto di aver applicato le tariffe raccomandate dalla FENEX.

(73) Tuttavia, la diffusione di tariffe raccomandate dalla FENEX da più di vent'anni ha certamente avuto un effetto trainante a due livelli:

— a livello dei membri della FENEX i quali, anche se non hanno applicato esattamente le tariffe raccomandate, se ne sono lasciati necessariamente influenzare nello svolgimento delle loro attività;

— a livello delle imprese che non aderiscono alla FENEX ma che hanno avuto conoscenza degli aumenti tariffari consigliati dalla FENEX e diffusi dalla stampa professionale, le quali hanno potuto, grazie a tali informazioni «prevedere quasi con certezza quale sarà la politica dei prezzi dei loro concorrenti» ([4]).

([3]) In particolare sentenza del 27 gennaio 1987, causa 45/85 citata, cfr. nota 2, pag. 33.

([4]) Cfr. nota 1, pag. 33.

(74) Tutto considerato, la Commissione è del parere che l'elaborazione e la diffusione delle tariffe raccomandate dalla FENEX fino al 1° luglio 1993 avevano un obiettivo anticoncorrenziale ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato.

F. Pregiudizio al commercio fra Stati membri

(75) Le tariffe in oggetto riguardano le prestazioni che gli spedizionieri olandesi forniscono a clienti olandesi e di altri Stati membri.

(76) La Corte ha avuto occasione di precisare la nozione di pregiudizio sensibile al commercio fra gli Stati membri in una sentenza del 25 ottobre 1983 [1] nella quale ha indicato che un'impresa che detiene il 5 % circa del mercato considerato è un'impresa di dimensioni sufficienti perché il suo comportamento possa in linea di massima influire sugli scambi fra Stati membri.

(77) Inoltre le prestazioni in oggetto riguardano merci in provenienza o a destinazione non solo dei Paesi Bassi ma anche di altri Stati membri.

(78) Le tariffe consigliate diffuse dalla FENEX possono quindi pregiudicare il commercio fra Stati membri ai sensi dell'articolo 85 del trattato.

G. Articolo 85, paragrafo 3 del trattato

(79) Occorre innanzitutto sottolineare che la decisione d'associazione di imprese in oggetto verte sui prezzi di vendita delle imprese. Orbene, le pratiche anticoncorrenziali riguardanti i prezzi costituiscono, secondo il diritto comunitario, una delle forme più gravi di restrizione della concorrenza e pertanto non possono beneficiarie di una deroga al divieto di intese se non in circostanze del tutto eccezionali.

(80) Nel caso in esame la Commissione ritiene che non sia provato che l'elaborazione e la diffusione da parte della FENEX di tariffe consigliate possa contribuire al progresso economico ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato né che gli utenti possano trarre una congrua parte dell'utile che ne deriva.

(81) Può viceversa ritenersi che la pratica contemplata sia tale da favorire la conservazione di un livello tariffario artificialmente elevato sul mercato, a scapito degli enti.

(82) Non è neppure dimostrato che la decisione dell'associazione di imprese in oggetto sia indispensabile al raggiungimento dell'obiettivo annunciato consistente nell'aiutare gli aderenti alla FENEX a calcolare le loro tariffe nelle trattative con i caricatori.

(83) Va osservato in proposito che dal 1994 la FENEX ha diffuso ai suoi aderenti uno schema di calcolo dell'evoluzione dei costi che permette di conseguire l'obiettivo soprammenzionato di aiuto agli aderenti secondo modalità molto diverse.

(84) Di conseguenza la Commissione ritiene che non sussistono le condizioni per accordare una deroga conformemente alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato.

H. Articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17

(85) In virtù delle disposizioni soprammenzionate la Commissione può infliggere alle imprese e alle associazioni di imprese ammende varianti da 1 000 a 1 milione di ECU con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 % del fatturato realizzato nell'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza commettano un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85 o dell'articolo 86 del trattato, dovendosi tener conto, nel determinare l'ammontare dell'ammenda, della gravità e della durata dell'infrazione.

(86) Nel corso del procedimento i rappresentanti della FENEX hanno precisato che l'associazione aveva stabilito le tariffe consigliate per inesperienza e che si sarebbe determinata una situazione di contrasto con le norme di concorrenza soltanto involontariamente.

(87) Del resto durante l'audizione i rappresentanti della FENEX hanno dichiarato che le tariffe consigliate sono state per molti anni diffuse solo per negligenza.

(88) Occorre innanzitutto ricordare che, in virtù delle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 2, il fatto che un'infrazione sia stata commessa per negligenza non è sufficiente ad evitare l'imposizione di un'ammenda nei confronti delle imprese.

(89) Occorre tuttavia prendere in considerazione anche i seguenti elementi:

— la FENEX ha cessato volontariamente di diffondere tariffe consigliate per conformarsi al diritto della concorrenza olandese e comunitario. La FENEX ha inoltre notificato senza indugi le nuove strutture dei costi diffuse dal 1994 per assicurarsi della loro conformità al diritto comunitario,

— la pratica in causa è durata più di vent'anni, mentre l'infrazione è cessata dal 1° luglio 1993.

[1] Causa 107/82, AEG/Commissione, Raccolta 1983, pag. 3151, punto 58 della motivazione.

(90) La Commissione è del parere che si debba imporre un'ammenda alla FENEX prendendo in considerazione gli elementi sopra indicati e considerando come durata dell'infrazione il periodo 10 gennaio 1989-1° luglio 1993, che corrisponde al periodo non coperto dalla prescrizione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'associazione Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek (FENEX) ha violato l'articolo 85 del trattato CE fissando e diffondendo tariffe consigliate di spedizione dal 10 gennaio 1989 al 1° luglio 1993. La domanda di esenzione relativa alle tariffe raccomandate, presentata dalla FENEX il 26 maggio 1995, è respinta.

Articolo 2

Per la violazione di cui all'articolo 1 è inflitta alla FENEX un'ammenda di 1 000 ECU.

Articolo 3

L'ammenda di cui all'articolo 2 sarà pagata, in ecu, entro tre mesi dalla data di notificazione della presente decisione mediante versamento sul conto della Commissione europea n. 310-0933000-43, banque Bruxelles-Lambert, agence européenne, rond-point Robert Schuman 5, B-1040 Bruxelles.

A decorrere dalla scadenza del termine precitato l'ammenda produce di diritto interessi al tasso applicato dall'Istituto monetario europeo, alle sue operazioni in ecu il primo giorno lavorativo del mese durante il quale è stata adottata la presente decisione, maggiorato di tre punti e mezzo, ossia il 7,75 %.

Articolo 4

Destinataria della presente decisione è:

Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek
Adriaan Volkerhuis
Oostmaaslaan 71
NL-3063 AN Rotterdam

La presente decisione costituisce titolo esecutivo conformemente all'articolo 192 del trattato CE.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1996.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1996

concernente la partecipazione finanziaria della Comunità all'attuazione di alcune misure di lotta contro l'afta epizootica nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/439/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese del settore veterinario [1], modificato da ultimo dalla decisione 94/370/CE [2], in particolare l'articolo 13,

considerando che focolai di afta epizootica sono insorti nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; che tali focolai costituiscono una minaccia diretta per la Comunità, soprattutto per il territorio della Grecia;

considerando che, con decisione 96/368/CE [3], è stato concesso un contributo comunitario per l'attuazione di misure di lotta contro l'afta epizootica nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

considerando che è necessario erogare un aiuto finanziario alle autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per lottare contro la suddetta malattia;

considerando che occorre mettere a disposizione delle autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia le dosi di vaccino necessarie per la protezione degli animali interessati;

considerando che è opportuno che la Comunità si assuma in carico una parte delle spese connesse alle operazioni di vaccinazione;

considerando che le azioni previste dalla presente decisione sono avviate in collaborazione con la commissione europea per la lotta contro l'afta epizootica della FAO; che, in paticolare, le spese attinenti alle operazioni di vaccinazione saranno assunte in carico in un primo momento dal «Fondo finanziario n. 911100/MTF/INT/003/EEC»;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Commissione, in collaborazione con la commissione europea per la lotta contro l'afta epizootica della FAO, adotta le misure necessarie per mettere a disposizione delle autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia:

— 250 000 dosi di vaccini di tipo atto a garantire la protezione dei bovini riguardo al virus identificato nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

2. La Comunità si assume in carico tutte le spese risultanti dall'azione di cui al paragrafo 1 (nei limiti di un importo massimo di 80 000 ECU).

Articolo 2

1. La Comunità si assume in carico il 50 % delle spese risultanti dalle operazioni di vaccinazione effettuate dalle autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sotto il controllo della commissione europea per la lotta contro l'afta epizootica della FAO e della Comunità.

2. Le operazioni di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare l'acquisto e la fornitura:

— delle attrezzature necessarie per la vaccinazione (siringhe, materiali per la catena del freddo, indumenti protettivi, ecc.),
— dei disinfettanti,
— dei contrassegni per gli animali.

3. Ai fini del presente articolo, la Commissione rimborsa al «Fondo finanziario n. 911100/MTF/INT/003/EEC» le spese sostenute per realizzare le operazioni di vaccinazione di cui al paragrafo 1 (nei limiti di un importo massimo di 10 000 ECU).

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.
[2] GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.
[3] GU n. L 145 del 19. 6. 1996, pag. 19.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1996

recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/440/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [3], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

considerando che il 5 luglio 1996 si sono manifestati in Grecia tre focolai di afta epizootica;

considerando che la situazione dell'afta epizootica in Grecia rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altri Stati membri in seguito agli scambi di animali artiodattili vivi e di loro prodotti derivati;

considerando che la Grecia ha adottato misure ai sensi della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie contro l'afta epizootica [4], modificata da ultimo dalla direttiva 92/380/CEE della Commissione [5], ed ha preso altresì ulteriori misure nelle zone colpite dall'infezione;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Grecia non spedisce in altri Stati membri animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili provenienti o in transito dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato.

2. I certificati sanitari previsti dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio [6], che accompagnano gli animali vivi delle specie bovina e suina spediti dalla Grecia, e dalla direttiva 91/68/CEE del Consiglio [7], che accompagnano gli animali vivi delle specie ovina e caprina spediti dalla Grecia, devono recare la seguente dicitura:

«Animali conformi alla decisione 96/440/CE della Commissione, del 18 luglio 1996, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia.»

3. La Grecia provvede affinché i certificati sanitari per gli animali artiodattili, diversi da quelli oggetto dei certificati menzionati al paragrafo 2, rechino la seguente dicitura:

«Animali artiodattili vivi conformi alla decisione 96/440/CE della Commissione, del 18 luglio 1996, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia.»

Articolo 2

1. La Grecia non spedisce in altri Stati membri carni fresche di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato o ottenute da animali originari delle parti suddette del territorio greco.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

a) alle carni fresche ottenute anteriormente al 1° giugno 1996, a condizione che le carni siano chiaramente identificate e vengono trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni non destinate agli scambi intracomunitari;

b) alle carni fresche ottenute in stabilimenti di sezionamento alle condizioni seguenti:

— nello stabilimento possono essere lavorate soltanto carni fresche di cui alla lettera a) o carni fresche ottenute da animali allevati e macellati fuori delle zone di cui all'allegato;

[1] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.
[2] GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.
[3] GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.
[4] GU n. L 315 del 26. 11. 1985, pag. 11.
[5] GU n. L 198 del 17. 7. 1992, pag. 54.
[6] GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
[7] GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 19.

— tutte le carni fresche devono recare il bollo sanitario di cui all'allegato I, capitolo XI della direttiva 64/433/CEE del Consiglio [1] relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;

— lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario;

— le carni fresche devono essere chiaramente identificate ed essere trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni non destinate agli scambi intracomunitari;

— il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati in applicazione delle presenti disposizioni.

3. Le carni spedite dalla Grecia devono essere scortate da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale e che deve recare la seguente dicitura:

«Carni conformi alla decisione 96/440/CE della Commissione, del 18 luglio 1996, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia.»

Articolo 3

1. La Grecia non spedisce in altri Stati membri prodotti a base di carni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato o elaborati con carni ottenute da animali originari delle parti suddette del territorio greco.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si appica ai prodotti a base di carne che abbiano subito uno dei trattamenti menzionati all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 80/215/CEE del Consiglio [2], né ai prodotti a base di carne definiti nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio [3] relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne, che abbiano subito una lavorazione nel corso della quale il pH sia uniformemente risultato inferiore a 6 in tutta la massa.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

a) ai prodotti a base di carne elaborati anteriormente al 1° giugno 1996, a condizione che tali prodotti siano chiaramente identificati e vengano trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti a base di carne non destinati agli scambi intracomunitari;

b) ai prodotti a base di carne eleborati negli appositi stabilimenti alle condizioni seguenti:

— tutte le carni fresche lavorate nello stabilimento devono essere conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2;

— tutti i prodotti a base di carne impiegati nel prodotto finale devono essere conformi alle condizioni di cui alla lettera a), ovvero essere fabbricati con carni fresche di animali allevati e macellati fuori delle zone di cui all'allegato;

— tutti i prodotti a base di carne devono recare il bollo sanitario di cui all'allegato A, capitolo VI della direttiva 77/99/CEE;

— lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario;

— i prodotti a base di carne devono essere chiaramente identificati ed essere trasportati ed immagazzinati separatamente dalle carni e dai prodotti a base di carne non destinati agli scambi intracomunitari;

— il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati in applicazione delle presenti disposizioni;

c) ai prodotti a base di carne elaborati nelle parti del territorio greco non soggette a misure restrittive, con carni ottenute anteriormente al 1° giugno 1996 e provenienti da parti del territorio sottoposte a misure restrittive, a condizione che le carni e i prodotti a base di carne siano chiaramente identificate e vengano trasportati e immagazzinati separatamente dalle carni e dai prodotti a base di carne non destinati agli scambi intracomunitari.

4. I prodotti a base di carne spediti dalla Grecia devono essere accompagnati da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale e che deve recare la seguente dicitura:

«Prodotti a base di carne conformi alla decisione 96/440/CE della Commissione, del 18 luglio 1996, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia.»

[1] GU n. L 121 del 29. 6. 1964, pag. 2012/64. Direttiva aggiornata dalla direttiva 91/497/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 69) e modificata da ultimo dalla direttiva 92/45/CEE (GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 35).
[2] GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.
[3] GU n. L 26 del 31. 1. 1997, pag. 85. Direttiva aggiornata dalla direttiva 92/5/CEE (GU n. L 57 del 2. 3. 1992, pag. 1) e modificata da ultimo dalla direttiva 92/45/CEE (GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 35).

Articolo 4

1. La Grecia non spedisce in altri Stati membri latte proveniente dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al latte che abbia subito:

a) una prima pastorizzazione, conformemente alle norme della direttiva 92/46/CEE del Consiglio [1], seguita da un secondo trattamento termico mediante pastorizzazione ad alta temperatura, UHT, sterilizzazione o da un processo di essiccazione che include un trattamento termico di effetto equivalente ai trattamenti di cui sopra, oppure

b) una prima pastorizzazione, conformemente alle norme della direttiva 92/46/CEE, unitamente ad un trattamento mediante il quale il pH viene portato ad un livello inferiore a 6 e mantenuto a tale livello per almeno un'ora.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al latte preparato negli appositi stabilimenti alle condizioni seguenti:

— tutto il latte lavorato nello stabilimento deve essere conforme alle condizioni di cui all'articolo 2, oppure essere ottenuto da animali allevati fuori delle zone di cui all'allegato;

— lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario;

— il latte deve essere chiaramente identificato ed essere trasportato e immagazzinato separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari non destinati agli scambi intracomunitari;

— il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati in applicazione delle presenti disposizioni.

4. Il latte spedito dalla Grecia deve essere accompagnato da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale e che deve recare la seguente dicitura:

«Latte conforme alla decisione 96/440/CE della Commissione, del 18 luglio 1996, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia.»

Articolo 5

1. La Grecia non spedisce in altri Stati membri prodotti lattiero-caseari provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

a) ai prodotti lattiero-caseari elaborati anteriormente al 1° giugno 1996;

b) ai prodotti lattiero-caseari che abbiano subito un trattamento termico, per 15 secondi, alla temperatura di almeno 71,7 °C o un trattamento equivalente;

c) ai prodotti lattiero-caseari preparati con latte sottoposto ai trattamenti di cui all'articolo 4, paragrafi 2 o 3.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

a) ai prodotti lattiero-caseari preparati negli appositi stabilimenti alle condizioni seguenti:

— tutto il latte lavorato nello stabilimento deve essere conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, oppure deve essere ottenuto da animali fuori delle zone di cui all'allegato;

— tutti i prodotti lattiero-caseari impiegati nel prodotto finale devono essere conformi alle condizini di cui al paragrafo 2, oppure devono essere fabbricati con latte ottenuto da animali fuori delle zone di cui all'allegato;

— lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario;

— i prodotti lattiero-caseari devono essere chiaramente identificati ed essere trasportati ed immagazzinati separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari non destinati agli scambi intracomunitari;

— il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da essi approvati in applicazione delle presenti disposizioni;

b) ai prodotti lattiero-caseari preparati nelle parti del territorio greco non soggette a misure restrittive con latte ottenuto anteriormente al 1° giugno 1996 e proveniente da parti del territorio sottoposte a misure restrittive, a condizione che i prodotti lattiero-caseari siano chiaramente identificati a vengano trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti lattiero-caseari non destinati agli scambi intracomunitari.

4. I prodotti lattiero-caseari spediti dalla Grecia devono essere accompagnati da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale e che reca la seguente dicitura:

«Prodotti lattiero-caseari conformi alla decisione 96/440/CE della Commissione, del 18 luglio 1996, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia.»

[1] GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 1.

Articolo 6

1. La Grecia non spedisce in altri Stati membri sperma ed embrioni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato.

2. Tale divieto non si applica allo sperma bovino surgelato né agli embrioni della specie bovina prodotti anteriormente al 1° giugno 1996.

3. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 88/407/CEE del Consiglio [1], che accompagna lo sperma bovino surgelato spedito dalla Grecia, deve recare la seguente dicitura:

«Sperma bovino surgelato conforme alla decisione 96/440/CE della Commissione, del 18 luglio 1996, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia.»

4. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 89/556/CEE del Consiglio [2], che accompagna gli embrioni di animali delle specie bovina spediti dalla Grecia, deve recare la seguente dicitura:

«Embrioni della specie bovina conformi alla decisione 96/440/CE della Commissione, del 18 luglio 1996, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia.»

Articolo 7

1. La Grecia non spedisce in altri Stati membri pelli di animali della specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato.

2. Tale divieto non si applica alle pelli prodotte anteriormente al 1° giugno 1996 o conformi alle disposizioni dell'allegato 1, capitolo 3, paragrafo 1A, dal secondo al quinto trattino o paragrafo 1B, terzo e quarto trattino, della direttiva 92/118/CEE del Consiglio.

Si deve provvedere a separare adeguatamente le pelli trattate da quelle non trattate.

3. La Grecia provvede affinché i certificati sanitari che accompagnano le pelli spedite in altri Stati membri siano corredati di un certificato recante la seguente dicitura:

«Pelli conformi alle decisione 96/440/CE della Commissione, del 18 luglio 1996, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia.»

Articolo 8

La Grecia provvede affinché i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi siano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e fornisce la prova dell'avvenuta disinfezione.

Articolo 9

1. La Grecia non spedisce in altri Stati membri prodotti di origine animale delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili, non menzionati agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

a) ai prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1 che abbiano subito:

— un trattamento termico in recipiente ermetico con un valore Fo pari o superiore a 3,00 oppure

— un trattamento termico nel corso del quale la temperatura al centro della massa ha raggiunto almeno i 70 °C;

b) a lana di pecora e pelo di ruminante non trattati o debitamente imballati e secchi.

3. La Grecia provvede affinché i certificati sanitari per i prodotti di origine animale di cui al paragrafo 2 spediti in altri Stati membri siano accompagnati da un certificato recante la seguente dicitura:

«Prodotti di origine animale conformi alla decisione 96/440/CE della Commissione, del 18 luglio 1996, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Grecia.»

Articolo 10

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 11

La presente decisione sarà riesaminata anteriormente al 1° agosto 1996.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 10.
[2] GU n. L 302 del 19. 10. 1989, pag. 1.

ALLEGATO

Evros
Rodopi
Xanthi
Kavala
Drama
Serres
Chalkidiki
Thessaloniki
Kilkis
Pella
Imarthia
Pieria
Kozani
Florina
Kastoria
Grevena
Ioannina
Thesprotia
Kerkira
Lefkada
Preveza
Arta
Trikala
Karditsa
Evritania
Larissa
Magnissia
Fthiothida
Viotia
Attiki (Atene e Pireo)
Evia
Lesvos
Chios
Samos
Dodekanissa
Kiklades
Argolida
Korinthia
Achaia
Fokida
Aetoloakarnania
Kefallinia
Zakynthos
Ilia
Arkadia
Messinia
Lakonia
Chania
Rethimno
Iraklio
Lassithi